NOTIZIARIO *del Fisco*

CIRCOLARE N. 4 DEL 30.04.2026 **ISSN 2465-3543**

IN EVIDENZA

- Notizie in sintesi Pag. 2

APPROFONDIMENTI

- Decreto fiscale n. 38/2026 Pag. 4
- Disciplina della correzione degli errori contabili dal 2025 Pag. 5
- Distribuzione non proporzionale di utili Pag. 6

STRUMENTI OPERATIVI

- Check list raccolta dati per modello 730/Redditi PF Pag. 7
- Check list oneri detraibili Pag. 8
- Check list oneri deducibili Pag. 9
- Detrazione delle spese di istruzione universitarie Pag. 10
- Check list documentale sulle agevolazioni Pag. 11
- Coefficienti Imu per fabbricati non iscritti in Catasto Pag. 12
- Approvazione del bilancio nelle società di persone Pag. 13
- Verbale di distribuzione di utili o riserve ai soci Pag. 14
- Decisioni dei soci di S.r.l. adottate mediante consultazione scritta Pag. 15
- Verbale assemblea ordinaria tenuta in audio-videoconferenza Pag. 16

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- Scritture di assestamento Pag. 17
- Immobilizzazioni al test di svalutazione Pag. 18
- Svalutazione dei titoli non immobilizzati nei bilanci 2025 e 2026 Pag. 19
- Fondo oneri di smantellamento Pag. 20
- Principio della continuità aziendale Pag. 21
- Principio della derivazione rafforzata e microimprese Pag. 22

NON SOLO IMPRESA

- Contributi Enasarco 2026 Pag. 23
- Differimento del pagamento dei contributi per ferie collettive Pag. 24
- Tassi di usura Pag. 25

AGEVOLAZIONI

- Spese di consulenza per quotazione delle PMI 2025-2027 Pag. 26

SCADENZARIO

- Principali adempimenti mese di maggio 2026 Pag. 27

• GUARDA IL VIDEO INTEGRATIVO
• SCARICA IL MATERIALE DIDATTICO

SCARICA LA CIRCOLARE NOTIZIARIO DEL FISCO IN FORMATO WORD

Visiona le condizioni d'uso della circolare notiziario

Editore e Proprietario: Centro Studi Castelli Srl
- Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita Iva: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 210.400 interamente versato
Sito web: www.ratio.it
E-mail: servizioclienti@gruppocastelli.com

Direttore Responsabile: Anselmo Castelli
Vicedirettore: Stefano Zanon
Coordinatore Scientifico: Laurenzia Binda
Coordinatore di redazione: Stefano Zanon

Consiglio di Redazione:
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi, Elena Fracassi, Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di Esperti:
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi, A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi, M. Brisciani, P. Clementi, G.M. Colombo, C. Corghi, L. Dall'Oca, C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli, A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini, P. Meneghetti, M. Nicola, M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta, C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato, M. Taurino, E. Valcarenghi, L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Periodicità e distribuzione:
mensile, vendita esclusiva per abbonamento.
Diffusione: circolare diffusa per e-mail.
Servizio abbonamenti:
Tel. 0376/77.51.30
Lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale

***Informativa Privacy** - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.*

IN EVIDENZA

Notizie in sintesi

CORREZIONE ERRORE CONTABILE RILEVANTE	• L'Agenzia delle Entrate, rispondendo all'interpello n. 89/2026, ha precisato che quando l'errore è rilevante, ossia comporta la sistemazione non a conto economico ma a livello di patrimonio netto, la correzione deve avvenire tramite la dichiarazione integrativa, in base al nuovo regime introdotto dai bilanci 2025 con il D.Lgs. 192/2025.
DISTRIBUZIONE NON PROPORZIONALE DI UTILI AI SOCI	• L'Agenzia delle Entrate, con risposta all'interpello n. 90/2026, ha chiarito che la distribuzione non proporzionale di utili trova la propria causa negoziale nella volontà di soddisfare i bisogni finanziari di uno dei soci. Di conseguenza, le somme ottenute dal socio che riceve utili in misura proporzionalmente superiore alla quota di partecipazione al capitale sociale devono essere qualificate come dividendi per la quota parte corrispondente agli utili spettanti in proporzione e come sopravvenienza attiva, di cui all'art. 88, c. 3, lett. b) del Tuir, per la restante parte che eccede il diritto di partecipazione. Quest'ultima deve concorrere alla formazione del reddito tassabile del socio per la totalità del suo importo. • Nei confronti dei soci che ricevono utili in misura inferiore alla rispettiva partecipazione rilevano solo i dividendi deliberati, che, in presenza dei presupposti, concorrono al reddito imponibile nella misura del 5%, ai sensi dell'art. 89, c. 2 del Tuir.
PROVE PER L'ESTERO-VESTIZIONE	• La Cassazione, con la sentenza n. 7694/2026, ha affermato che, per accertare l'esterovestizione, non è sufficiente dimostrare l'esistenza di un vantaggio fiscale o la presenza di un'influenza gestionale dall'Italia. • Al contrario l'Amministrazione Finanziaria deve provare che la società estera costituisce una "costruzione di puro artificio", priva di effettiva sostanza economica e creata al solo scopo di eludere l'imposizione nazionale.
ESENZIONE IMU PER TERRENI AGRICOLI	• Il Dipartimento delle Finanze del Mef, nella risoluzione n.1/DF/2026, ha precisato che, per individuare i Comuni in cui i terreni saranno esenti dall'Imu in quanto ubicati in zone montane, si terrà conto dell'elenco allegato alla circolare n. 9/1993 e non dello schema di regolamento che ha riclassificato i Comuni montani in attuazione della L. 12.09.2025, n. 131.
CONTRIBUTI 2026 CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI ANCHE CON F24	• L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 1.04.2026, n. 13/E, ha istituito la causale E150 che, dal 4.05.2026, consente il servizio di versamento tramite F24 dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi spettanti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti. • La Cassa Dottori potrà ampliare dal 1.06.2026 le modalità di versamento dei contributi previdenziali per il pagamento dei minimi e delle eccedenze contributive relative al 2026, in aggiunta alle modalità dell'addebito diretto Sdd, PagoPA e Mav.
DELEGA PER LE PRATICHE DI ENTI E ASSOCIAZIONI NON PROFIT	• Con il D.M. Lavoro 13.01.2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20.03.2026, n. 66, dal 9.04.2026 una o più persone di fiducia, non necessariamente iscritte a un albo professionale, potranno, dietro delega, accedere al Registro unico del Terzo settore per conto del rappresentante legale dell'associazione o fondazione non profit. • La delega potrà essere di 2 tipi (delega alla compilazione e invio e delega alla compilazione, sottoscrizione e invio) e potrà avere a oggetto istanze di iscrizione, variazione, cancellazione, accreditamento al 5 per mille e deposito dei bilanci. La delega è conferibile e revocabile online tramite il portale, che genera automaticamente il documento allegandolo alla pratica.
VERIFICA PREVENTIVA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA PER PAGAMENTI DELLA P.A.	• Decorre dal 15.06.2026, per i pagamenti della pubblica Amministrazione, anche sotto € 5.000, l'obbligo di verifica preventiva della regolarità fiscale e contributiva nei confronti dei lavoratori autonomi destinatari delle somme, come previsto dal nuovo c. 1-ter dell'art. 48-bis D.P.R. 29.09.1973 n. 602, introdotto dalla L. 30.12.2025 n. 199. • Con circolare 17.03.2026 prot. 0056561.U il Ministero della Giustizia ha fornito chiarimenti, specificando che non si applica più una sospensione del pagamento in favore del beneficiario, ma un meccanismo di scomputo immediato del compenso dovuto, con la verifica che vale anche sotto € 5.000. Le nuove disposizioni si applicano a tutti i pagamenti, di qualsiasi importo, da eseguire a partire dal 15.06.2026, indipendentemente dalla data di acquisizione dei documenti contabili o dal fatto che le prestazioni professionali siano riferibili a periodi precedenti.

Notizie in sintesi (segue)

AGGIORNAMENTO ISA 2025	• È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. Economia 31.03.2026, che aggiorna 85 indici sintetici di affidabilità per il periodo d'imposta 2025, relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali.
RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA PER VISTO LEGGERO	• La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 9.04.2026, n. 8845, ha confermato che il rilascio del visto leggero da parte del commercialista non è atto meramente formale, ma implica un obbligo di verifica sostanziale. Il professionista, agendo con la diligenza qualificata richiesta dalla sua attività, deve accertare l'effettiva esistenza del dato esposto in dichiarazione (credito d'imposta) e non solo la sua corrispondenza documentale. • La violazione di tale obbligo attraverso il rilascio di visto falso, che attesta un credito inesistente, comporta la responsabilità solidale del professionista per il tributo evaso, in quanto la sua condotta concorre causalmente alla realizzazione della violazione.
OCCULTAMENTO DELLE SCRITTURE CONTABILI CON DATI IN POSSESSO DEL FISCO	• Secondo la Cassazione penale (sentenza n. 11296/2026), quando l'occultamento delle scritture contabili è parziale è necessario dimostrare che la condotta del legale rappresentante della società abbia comunque reso impossibile ricostruire il reddito riferibile all'azienda per poterlo condannare. Di conseguenza, la condanna può essere evitata se il Fisco è già in possesso degli elementi conoscitivi per provvedere a ricostruire il reddito riferibile all'azienda.
TERMINE DI PERMANENZA NELLA SEDE DEL CONTRIBUENTE PER VERIFICHE	• La Cassazione, nella sentenza n. 1749/2026, ha affermato che la violazione del termine di permanenza presso la sede del contribuente stabilito dalla norma, mancandone una previsione legislativa specifica, non comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento né l'inutilizzabilità delle prove raccolte. • Tale termine si riferisce ai giorni di effettiva attività lavorativa svolta e non è condizionato dalla tipologia dei contribuenti.
SOCIETÀ DI FATTO "OCCULTA"	• La Cassazione, nell'ordinanza n. 10480/2026, ha stabilito che, anche se a svolgere l'attività è, sulla carta, l'imprenditore individuale, la società di fatto non riconoscibile dai terzi si configura quando ci sono soci che non spendono il nome nell'attività, ma ne condividono comunque il rischio; ad esempio, prestando garanzie alle banche o fornendo in comodato l'immobile per svolgere l'attività d'impresa. • Pesano dunque i conferimenti che formano un patrimonio comune, sottratto alla disponibilità dei singoli partecipi e alle azioni esecutive dei loro creditori personali, che dà solidità alla decisione di condividere Il rischio.
CRAM DOWN FISCALE SENZA MERITEVOLEZZA DEL DEBITORE	• La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 23.04.2026, n. 10723, respingendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha stabilito che nel concordato preventivo liquidatorio, ai fini dell'omologazione forzosa della transazione fiscale, rileva solo la convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e non la meritevolezza dell'impresa debitrice.
PRECISAZIONI SULL'IPER-AMMORTAMENTO	• Il capo dipartimento per le politiche per le imprese presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, durante un webinar organizzato da Confindustria, ha chiarito che le imprese che hanno fatto domanda nel 2025 per il credito d'imposta sui beni con caratteristiche 4.0, ma senza aver terminato la procedura, potranno optare per l'iperammortamento se l'investimento è stato completato dopo il 1.01.2026. • Infatti, in questo caso, non essendo stato fruito credito d'imposta, non sussiste il divieto di doppio sostegno. • Inoltre, è stato precisato che, per gli investimenti in fonti di energia rinnovabile, l'eliminazione del vincolo territoriale "Made in EU", è valida solo per i beni strumentali previsti negli allegati IV e V, non per i pannelli fotovoltaici per i quali resta tale vincolo.
TABELLA UNICA NAZIONALE PER LE MACROLESIONI	• La Corte di Cassazione, con la sentenza 7.04.2026, n. 8630/2026 della Terza sezione civile, ha stabilito che la Tabella unica nazionale (Tun) si applica per il calcolo dei risarcimenti dei danni non patrimoniali da macrolesioni (invalidità comprese tra 10% e 100%) non solo in ambito di circolazione stradale e di Rc sanitaria, come previsto dal testo di legge, ma anche per gli eventi lesivi precedenti il 5.03.2025, data di entrata in vigore del D.P.R. 12/2025.

APPROFONDIMENTI

Decreto fiscale n. 38/2026

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27.03.2026, n. 72, Serie generale, il D.L. 27.03.2026 n. 38, recante Disposizioni nazionali in materia fiscale ed economica, in vigore dal 28.03.2026. Si riassumono le principali disposizioni fiscali contenute nel provvedimento.

DECORRENZA DEL NUOVO REGIME IVA DELLE OPERAZIONI PERMUTATIVE	• Le disposizioni di cui all'art. 1, c. 138 L. 199/2025 relative alle operazioni permutative si applicano alle **operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1.01.2026.** • Sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente al 1.01.2026 nonché quelli adottati in conformità all'art. 1, c. 138 L. 199/2025, dal 1.01.2026 al 28.03.2026. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d'imposta o a rettifiche rispetto all'imposta precedentemente liquidata.
DISPOSIZIONE IN MATERIA DI RITENUTA SULLE PROVVIGIONI	L'efficacia delle disposizioni in materia di ritenuta sulle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dagli agenti raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere è differita dal 1.03.2026 **al 1.05.2026**.
MAGGIORAZIONE AMMORTAMENTO PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI	• È soppresso il vincolo che limitava la maggiorazione dell'ammortamento ai soli **beni prodotti negli Stati dell'Unione Europea o aderenti allo Spazio economico europeo.** • La disposizione si applica agli investimenti effettuati **dal 1.01.2026**.
MISURE FISCALI IN FAVORE DELLE IMPRESE	• Alle imprese che hanno presentato le comunicazioni per il bonus investimenti Transizione 5.0 e che abbiano ricevuto dal GSE la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa di € 537 milioni per l'anno 2026, **pari al 35% dell'ammontare del credito d'imposta richiesto** con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla L. 232/2016, aumentato delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione. • Entro il **30.04.2026**, il GSE comunica ai soggetti interessati il credito d'imposta utilizzabile dandone preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate. • Il credito d'imposta **è utilizzabile esclusivamente in compensazione**, presentando il modello F24 entro il 31.12.2026, **decorsi 5 giorni dalla comunicazione** del credito utilizzabile ai soggetti interessati. • Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007, di cui all'art. 34 L. 388/2000 e di cui all'art. 31 D.L. 78/2010. • Il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito** nonché della base imponibile dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir. • Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 38 D.L. 19/2024 e del D.M. Imprese e del made in Italy 24.07.2024, anche ai fini delle attività di controllo.
RIPRISTINO REGIME ESCLUSIONE DIVIDENDI E REGIME PEX	• **È ripristinato il regime di esclusione** da tassazione dei dividendi (al 95% per le società) e della Participation Exemption (PEX), con decorrenza 1.01.2026, abrogando i requisiti di cui all'art. 87, c. 1.1 Tuir (partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a € 500.000). • Pertanto, gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società ed enti non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95% del loro ammontare. • Parallelamente, è reintrodotta l'esenzione per le **plusvalenze** realizzate sulle partecipazioni, eliminando le medesime restrizioni.
ESENZIONE PER GLI INTERESSI DA TITOLO OBBLIGAZIONARIO	• Gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti istituiti ai sensi dell'art. 96 D. Lgs. 385/1993 **sono esenti** dall'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 D. Lgs. 239/1996. • La disposizione si applica agli interessi e agli altri proventi **corrisposti a decorrere dal 28.03.2026 e fino al 31.12.2028.**
RATEIZZAZIONE TASSAZIONE DELL'AVVIAMENTO NEGATIVO NELLE CESSIONI DI AZIENDA	• Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la differenza, qualora negativa, tra il corrispettivo e il valore dei beni e dei rapporti giuridici che costituiscono l'azienda o il ramo d'azienda, nelle operazioni di cui all'art. 1, c. 237 L. 234/2021 (operazioni con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali), limitatamente alla quota rilevata nel conto economico, concorre in quote **costanti** alla formazione **del reddito nell'esercizio stesso e nei 4 successivi.** • La disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al **31.12.2024.**

Disciplina della correzione degli errori contabili dal 2025

La correzione di un errore contabile ha rilevanza civilistica e fiscale. Sul primo aspetto la disciplina è trattata dall'OIC 29, che definisce i criteri di rilevazione e rappresentazione nel bilancio d'esercizio e consolidato di taluni fatti e partite con caratteristiche di straordinarietà e/o di non riferibilità all'attività ordinaria svolta dall'impresa nell'esercizio in cui sono rilevati in bilancio. La correzione deve avvenire sempre nell'esercizio in cui è individuato, a nulla rilevando l'entità dell'errore e, ove sussista l'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, occorre fornire specifica informativa nella nota integrativa. Inoltre, se ***l'errore commesso nei precedenti esercizi è talmente grave da rendere nulla o annullabile la delibera di approvazione del bilancio****, sussiste l'obbligo di una nuova approvazione e del successivo deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.* ***L'art. 4 D.Lgs. 192/2025 riconosce alla correzione dell'errore non rilevante, effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui si è verificato, la stessa valenza fiscale che essa assume ai fini contabili.*** *Conseguentemente****, si determina, ai fini fiscali, lo spostamento della competenza temporale della posta, oggetto di correzione, dall'anno dell'errore all'anno della correzione****.*

RILEVANZA FISCALE DELLA CORREZIONE DEGLI ERRORI

- Per i soggetti che sottopongono **obbligatoriamente** il proprio bilancio d'esercizio a **revisione legale dei conti**, la correzione di errori contabili, **diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti**, assume rilievo **se effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo** a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali:
  - sono stati erroneamente rilevati;
  - avrebbero dovuto esserlo.
- In ogni caso la correzione deve avvenire entro la data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali i suddetti soggetti hanno avuto formale conoscenza.
- Sono esclusi dal novero delle attività ostative al riconoscimento fiscale della rettifica le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli artt. 36-bis **(controlli automatizzati delle dichiarazioni dei redditi)** e 36-ter **(controlli formali delle dichiarazioni dei redditi)** D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972 **(liquidazione automatizzata dell'Iva)**.

- Tali nuove disposizioni si applicano alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire **dal 1.01.2025**.
- Si riconosce alla correzione dell'errore la stessa valenza fiscale che, sulla base dell'art. 2434-bis c.c., essa assume ai fini contabili (in applicazione delle regole contabili nazionali (OIC 29) e dei principi contabili internazionali IAS/IFRS (IAS 8)), e, cioè, quella di **legittimare tanto il bilancio viziato dall'errore quanto quello in cui viene esposta la correzione**. Conseguentemente, si determina, ai fini fiscali, lo spostamento della **competenza temporale** della posta, oggetto di correzione, **dall'anno dell'errore all'anno della correzione**.

Resta fermo che non rientrano nella disciplina fiscale di correzione degli errori contabili quelle rappresentazioni contabili che costituiscono oggettivamente il tassello di operazioni più complesse di natura **simulatoria o fraudolenta**.

- Sono interessati dalla disciplina i soggetti che "sottopongono **obbligatoriamente** il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti". Si tratta delle società per le quali, in base all'art. 2477 c.c., **è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo o del revisore**. Sono conseguentemente interessate anche le micro-imprese, ma, considerato che "comunque, deve, ulteriormente, sussistere il requisito costituito dalla revisione obbligatoria del proprio bilancio", la rilevanza fiscale della correzione degli errori risulta limitata, ad esempio, alle **"micro-imprese che assumono il ruolo di capo gruppo di un gruppo per il quale sussiste l'obbligo di revisione legale del bilancio"** (relazione illustrativa al D.Lgs. 192/2025).
- L'obbligo è da riferire al bilancio contenente la posta di correzione contabile e non anche al bilancio dell'esercizio viziato dall'errore non rilevante (interp. n. 73/2024).

CASI ESCLUSI

Non rientrano nella disciplina la correzione di errori contabili non rilevanti effettuata dopo la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo, la correzione effettuata da soggetti che non devono obbligatoriamente sottoporre il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti, e la correzione di **errori rilevanti** secondo la nozione definita nell'OIC 29 e nello IAS 8. In tali casi la correzione può avvenire soltanto attraverso lo strumento ordinario della **dichiarazione integrativa**.

IRAP

- La correzione di errori contabili assume rilevo, ai fini Irap se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
  - si tratta di errori diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti;
  - la correzione è stata effettuata entro la data di chiusura dell'esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi, patrimoniali o reddituali, sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo;
  - la correzione è stata effettuata prima che tali soggetti abbiano avuto formale conoscenza della data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento;
  - quale ulteriore condizione, che sia il valore della produzione netta relativo al periodo d'imposta in cui è effettuata la correzione, sia quello in cui i relativi elementi, patrimoniali o reddituali, avrebbero dovuto essere correttamente rilevati **non è negativo**, anche non tenendo conto dei predetti elementi.

In particolare, si esclude la possibilità di dare rilevanza, ai fini Irap, alla correzione se - e nei limiti in cui nel periodo d'imposta in cui i relativi elementi reddituali avrebbero dovuto essere correttamente rilevati - si è registrato un valore della produzione netto di segno opposto rispetto a quelle determinato nel periodo d'imposta in cui è rilevata la correzione. Si **escludono**, ad esempio, le ipotesi di **errori di competenza** relativi ai costi o ricavi che sono stati erroneamente imputati in un periodo d'imposta in cui il valore della produzione netta è negativo, anziché in un periodo d'imposta nel quale il valore della produzione netta è positivo.

SCRITTURE CONTABILI PER CORREZIONE DI ERRORI NON RILEVANTI

Distribuzione non proporzionale di utili

Con la risposta a interpello 31.03.2026, n. 90, l'Agenzia delle Entrate si pronuncia sulla corretta qualificazione fiscale delle somme percepite da soci in caso di distribuzione di utili e riserve deliberata dall'assemblea in misura non proporzionale rispetto alle partecipazioni al capitale sociale detenute.
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la qualificazione fiscale delle somme non può essere unitaria, ma deve distinguere tra la quota corrispondente alla partecipazione proporzionale - che mantiene la natura di dividendo con tassazione al 5% in capo ai soci Ires - e la quota eccedente, la quale, essendo sorretta da una causa negoziale diversa dalla mera divisione degli utili, si qualifica come sopravvenienza attiva ex art. 88, c. 3, lett. b) Tuir, interamente imponibile.
I soci che ricevono una quota inferiore al proporzionale rilevano esclusivamente i dividendi effettivamente deliberati in loro favore, senza alcun effetto fiscale derivante dalla rinuncia alla parte non percepita.

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ NELLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI	• Il diritto dei soci a ricevere gli utili in misura proporzionale alla propria partecipazione al capitale costituisce la regola generale, ma è derogabile per effetto di previsioni statutarie adottate nel rispetto dei limiti di legge[1]. • Il divieto assoluto è soltanto quello del patto leonino, che esclude uno o più soci da qualsiasi partecipazione agli utili o alle perdite.	• Lo statuto può consentire all'assemblea di deliberare, all'unanimità, distribuzioni non proporzionali di utili e riserve disponibili. • La delibera deve essere adottata di volta in volta, senza escludere alcun socio e senza pregiudicare i diritti dei creditori sociali.
MOMENTO DI INSORGENZA DEL DIRITTO AL DIVIDENDO	Il diritto al dividendo sorge nel momento in cui l'assemblea ne delibera la distribuzione.	È la deliberazione assembleare a individuare il quantum spettante a ciascun socio, determinando così la nascita del diritto soggettivo alla percezione delle somme.
QUALIFICAZIONE FISCALE DELLA QUOTA PROPORZIONALE	• La porzione di utili distribuita corrispondente alla quota di partecipazione al capitale sociale del socio percettore si qualifica come dividendo ai sensi dell'art. 89, c. 2 Tuir. • Per i soci soggetti a Ires, il dividendo concorre alla formazione del reddito imponibile nella misura del 5% del suo ammontare (esenzione del 95%).	• Il regime di esclusione del 95% si applica senza distinzione tra la quota proporzionale e quella eccedente, ma solo limitatamente alla parte corrispondente alla quota proporzionale di partecipazione. • Il socio che riceve meno del proporzionale rileva esclusivamente i dividendi effettivamente deliberati nei propri confronti, con piena applicazione del regime Ires ordinario.
QUALIFICAZIONE FISCALE DELLA QUOTA ECCEDENTE IL PROPORZIONALE	• Le somme ricevute in misura superiore alla quota proporzionale di partecipazione, nell'ambito di una distribuzione non proporzionale sorretta da una causa negoziale diversa dalla mera divisione degli utili, non si qualificano come dividendi. • Esse costituiscono **sopravvenienze attive** ai sensi dell'art. 88, c. 3, lett. b) Tuir e concorrono alla formazione del reddito imponibile per l'intero loro ammontare (100%).	• L'eccedenza deve essere separatamente individuata in sede di dichiarazione dei redditi e assoggettata a piena tassazione Ires. • Non si configura alcun obbligo di restituzione dell'eccedenza percepita né nei confronti della società né degli altri soci. Tale interpretazione determina una doppia imposizione sugli stessi utili, già tassati in capo alla società che li distribuisce (Ires al 24%) e poi tassati al 100% in capo al socio percettore come sopravvenienza attiva.
RILEVANZA DELLA CAUSA NEGOZIALE DELL'OPERAZIONE	• La qualificazione fiscale di una distribuzione non proporzionale dipende dall'analisi della causa che sorregge l'operazione. • La distribuzione non proporzionale finalizzata a soddisfare esigenze diverse dalla mera divisione degli utili (ad esempio: esigenze di liquidità di un socio, mantenimento degli equilibri societari, fidelizzazione dei soci) non può essere considerata fiscalmente come una distribuzione di utili in toto. • Le motivazioni dell'operazione devono risultare dalla delibera assembleare e dalla documentazione allegata.	• La presenza di finalità extra-distributive incide sulla qualificazione fiscale della sola parte eccedente il proporzionale. • L'Agenzia delle Entrate si riserva di valutare le operazioni anche sotto il profilo dell'abuso del diritto ex art. 10-bis L. 212/2000.

Nota[1]	Si segnala, per completezza, che il notariato del Triveneto con orientamento I.I.30 ha ritenuto l'inderogabilità della regola legale di attribuzione degli utili in misura proporzionale rispetto alle partecipazioni.

STRUMENTI OPERATIVI

Check list raccolta dati per modello 730/Redditi PF

Si riepilogano i principali documenti da chiedere ai contribuenti per predisporre il modello 730/2026 o il Modello Redditi PF 2026.

Documentazione per la dichiarazione dei redditi 2025 - Modello Redditi 2026 | **Sig.** .

• **Copia di dichiarazione Mod. Redditi o 730 dell'anno precedente, completa di deleghe di pagamento a saldo e in acconto delle imposte e dell'Imu e relative schede di calcolo (se nuovo cliente dello Studio).**	☐ Sì	☐ No
• **Variazioni dati anagrafici** (residenza, familiari a carico, stato civile, composizione nucleo familiare, sostituto d'imposta, ecc.).	☐ Sì	☐ No
• **Variazioni di terreni e/o fabbricati** intervenute successivamente al 31.12.2024 o, comunque, previste entro il 16.06.2026:	☐ Sì	☐ No
- acquisti (abitazione principale: ☐ Sì ☐ No);	☐ Sì	☐ No
- vendite (abitazione principale: ☐ Sì ☐ No);	☐ Sì	☐ No
- locazioni (importo canoni, compresa copia del contratto);	☐ Sì	☐ No
- altro:	☐ Sì	☐ No
• Canoni di locazione.	☐ Sì	☐ No
• Rivalutazioni di terreni, fabbricati, partecipazioni ed eventuali estromissioni immobili.	☐ Sì	☐ No
• **Certificazioni redditi 2025** (redditi di lavoro dipendente, pensione, collaborazioni coordinate continuative, indennità Inail, gettoni presenza, indennità di disoccupazione o mobilità, ecc.).	☐ Sì	☐ No
• Certificazioni dei redditi e delle ritenute d'acconto subite:	☐ Sì	☐ No
- per prestazioni occasionali;	☐ Sì	☐ No
- per provvigioni;	☐ Sì	☐ No
- per redditi di lavoro autonomo;	☐ Sì	☐ No
- per diritti d'autore;	☐ Sì	☐ No
- per associazione in partecipazione;	☐ Sì	☐ No
- per redditi di impresa;	☐ Sì	☐ No
- per redditi di partecipazione;	☐ Sì	☐ No
- per altro:	☐ Sì	☐ No
• Altri redditi:	☐ Sì	☐ No
- affitti attivi (comprese le locazioni brevi e relativo CIN);	☐ Sì	☐ No
- provvigioni;	☐ Sì	☐ No
- dividendi su azioni;	☐ Sì	☐ No
- indennità di disoccupazione o di mobilità;	☐ Sì	☐ No
- plusvalenze da cessioni di quote;	☐ Sì	☐ No
- plusvalenze varie (cessione di partecipazioni qualificate e/o da cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato o di OICR immobiliari esteri e/o da cessione di cripto-attività)	☐ Sì	☐ No
- altro (risarcimenti anche assicurativi, indennità per perdita avviamento, cessione di immobili nel quinquennio, indennità di esproprio, vincite a lotterie, ecc.):	☐ Sì	☐ No
▪.....	☐ Sì	☐ No
• Redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva:	☐ Sì	☐ No
- rivalutazione del valore dei terreni;	☐ Sì	☐ No
- riscatto assicurazioni sulla vita;	☐ Sì	☐ No
- redditi da procedura di pignoramento presso terzi;	☐ Sì	☐ No
- Imposta sostitutiva pensionati esteri;	☐ Sì	☐ No
- ……	☐ Sì	☐ No
• Redditi d'impresa o di lavoro autonomo, conseguiti direttamente o per trasparenza.	☐ Sì	☐ No
• Contributi previdenziali ed assistenziali:	☐ Sì	☐ No
- contributi obbligatori (Inps gestione separata, artigiani, commercianti, ecc.);	☐ Sì	☐ No
- contributi previdenziali volontari;	☐ Sì	☐ No
- contributi per colf e baby-sitter;	☐ Sì	☐ No
- contributi per previdenza complementare;	☐ Sì	☐ No
- contributi per fondi integrativi SSN;	☐ Sì	☐ No
- Inail casalinghe;	☐ Sì	☐ No
- altro:	☐ Sì	☐ No
• Riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. "pace contributiva").	☐ Sì	☐ No
• Spese mediche e dentistiche, per occhiali, lenti a contatto, per esami, terapie anche omeopatiche o riabilitative, per protesi e apparecchi sanitari, degenze, interventi chirurgici, assistenza infermieristica. • Spese per acquisto di medicinali ed alimenti a fini medici speciali (se di importo complessivo superiore a € 129,11).	☐ Sì	☐ No

- omissis -

CHECK LIST RACCOLTA DATI PER MODELLO 730/REDDITI PF (COMPILABILE)

Check list oneri detraibili

Nella sezione I del quadro E del modello 730 e del quadro RP del modello Redditi PF sono indicate le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta (del 19% o nella diversa misura espressamente prevista). Si riportano i principali oneri detraibili, con riferimento alle eventuali limitazioni di detraibilità.

Dichiarazione dei redditi anno ....2025....

Cognome	Rossi	**Nome**	Mario

Oneri detraibili

Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%

Descrizione	Note	Importo
☒ Premi per assicurazione vita e infortuni **(anche familiari a carico)** e per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente.	• Massimo detraibile € 530,00 per contratti rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%. • Massimo detraibile € 750,00 per contratti rischio morte o finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave. • Massimo detraibile € 1.291,14 per contratti rischio non autosufficienza compimento attività quotidiana. • Se il contratto è stato stipulato o rinnovato dopo il 31.12.2000 necessitano speciali requisiti.	€ 500,00
☐ Premi per assicurazione contro calamità naturali.		€ .....
☒ Interessi mutui ipotecari per acquisto abitazione principale.	Massimo € 4.000,00.	€ 2.000,00
☐ Interessi mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio.	Massimo € 2.582,28.	€ .....
☐ Interessi mutui ipotecari per acquisto altri immobili stipulati prima del 1993.	Massimo € 2.065,83.	€ .....
☐ Interessi mutui ipotecari per costruzione abitazione principale.	Massimo € 2.582,28.	€ .....
☐ Interessi per prestiti o mutui agrari.	Fino al valore dei redditi dei terreni.	€ .....
☒ Spese sanitarie generiche e specialistiche **(anche per familiari a carico)**.	☒ Spese mediche. Meno franchigia di € 129,11.	€ 500,00
	☒ Spese per acquisto di medicinali. Meno franchigia di € 129,11.	€ 300,00
☐ Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti.	Massimo € 6.197,48 (meno franchigia di € 129,11).	€ .....
☐ Spese sanitarie per persone con disabilità.		€ .....
☐ Spese veicoli per persone con disabilità.	Massimo € 18.075,99.	€ .....
☐ Spese di interpretariato per soggetti sordi.		€ .....
☐ Spese acquisto e mantenimento cani guida per non vedenti **(anche per familiari a carico)**.	• Una sola volta in 4 anni. • Per il mantenimento del cane spetta una detrazione di € 1.100,00.	€ .....
☐ Spese sanitarie rateizzate sostenute in anni precedenti.		€ .....
☐ Contributi versati **per i familiari a carico** relativi al riscatto degli anni di laurea.		€ .....
☒ Spese per asili nido.	Non superiore a € 632,00 per ogni figlio.	€ 350,00
☐ Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico.		€ .....
☒ Spese veterinarie.	Franchigia di € 129,11 (massimo di € 550,00).	€ 350,00
☐ Spese addetti assistenza personale **(anche per familiari a carico)**.	Massimo € 2.100,00 (reddito entro € 40.000,00) con documentazione medica.	€ .....
☒ Spese attività sportive per ragazzi.	Massimo € 210,00/ragazzo (tra 5 e 18 anni).	€ 200,00
☐ Spese canoni locazione sostenute da studenti universitari fuori sede **(anche per familiari a carico)**.	Massimo € 2.633,00.	€ .....
☐ Spese funebri.	• Massimo **€ 1.550,00** a decesso. • Non è più richiesta una relazione di parentela tra il soggetto deceduto e il fruitore della detrazione.	€ .....
☒ Spese istruzione **(anche familiari a carico)**.	• Primo ciclo istruzione per l'infanzia e istruzione secondaria di secondo grado, massimo € 1.000,00 per alunno o studente. • Istruzione universitaria nei limiti di quelle statali. • Per le università non statali la detrazione è ammessa in misura non superiore a quella stabilita per ciascuna facoltà con decreto del MIUR entro il 31.12.	€ 1.500,00
☐ Spese per intermediazione immobiliare.	Massimo € 1.000,00 per acquisto abitazione principale.	€ .....
☐ Spese per abbonamenti al trasporto pubblico.	Massimo € 250,00.	€ .....

- omissis -

CHECK LIST ONERI DETRAIBILI (COMPILABILE)

Check list oneri deducibili

Nella sezione II del quadro E del modello 730 e del quadro RP del modello Redditi PF sono indicate:
a) le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo;
b) le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Dichiarazione dei redditi anno 2025			
Cognome		**Nome**	

Oneri deducibili			
Oneri deducibili dal reddito complessivo			
	Descrizione	**Note**	**Importo**
☐	Assegno periodico corrisposto al coniuge.		€ .....
☐	Assegni periodici (rendite, vitalizi) corrisposti in forza di testamento o donazione.		€ .....
☒	Contributi Inps addetti servizi domestici e familiari.	Massimo € 1.549,37	€ 1.000,00
☐	Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all'ente pensionistico di appartenenza. Rientrano tra queste spese anche: 1. i contributi agricoli unificati versati all'Inps - Gestione ex Scau - per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale; 2. i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe); 3. i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all'ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione; 4. di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto "fondo casalinghe". 5. contributi versati per il riscatto degli anni di frequenza dei percorsi formativi ITS Academy.		
☐	Spese mediche e assistenziali a disabili.		€ .....
☐	Canoni, livelli, censi, altri oneri gravanti sui redditi di immobili.		€ .....
☐	Indennità per perdita di avviamento corrisposta al conduttore di immobili non abitativi.		€ .....
☐	Spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l'espletamento della relativa procedura di adozione internazionale.	50% delle spese sostenute	€ .....
☐	Contributi per Fondi integrativi del SSN.	Massimo € 3.615,20	€ .....
☐	Contributi per ONG e per Paesi in via di sviluppo.	Massimo 2% del reddito dichiarato	€ .....
☐	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose.	Massimo € 1.032,91	€ .....
☐	Erogazioni a enti universitari di ricerca ed enti parco.		€ .....
☐	Somme restituite al soggetto, se tassate in anni precedenti.		€ .....
☐	Erogazioni liberali alle Onlus, Odv, Aps e Ets.	Massimo 10% reddito dichiarato e, comunque, nella misura massima di € 70.000,00	€ .....
☐	Erogazioni liberali da parte di soggetti privati nei confronti di trust/fondi speciali a favore di persona con disabilità grave.	Massimo 20% reddito dichiarato e, comunque, nella misura massima di € 100.000,00	€ .....
☐	Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione	20% del prezzo di acquisto	€ .....
☐	Altri oneri:		
	-		€ .....
	-		€ .....

Contributi per previdenza complementare			
	Descrizione	**Note**	**Importo**
☒	Contributi a deducibilità ordinaria e fondo pensione negoziale dipendenti pubblici.	Massimo € 5.164,57	€ 2.000,00
☐	Contributi versati a fondi di squilibrio di monetario.		€ .....
☐	Contributi versati da lavoratori di prima occupazione.	Massimo € 5.164,57/ € 7.746,86	€ .....
☐	Contributi versati per familiari a carico.	Massimo € 5.164,57	€ .....

CHECK LIST ONERI DEDUCIBILI (COMPILABILE)

Detrazione delle spese di istruzione universitarie

*La detrazione Irpef spetta, nella misura del 19%, per le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari **pubblici o privati, italiani o stranieri**. Si ricorda che, ai fini Irpef, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell'art. 15 Tuir e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D.Lgs. 241/1997 (carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari).*

OGGETTO

- La detrazione spetta per le **spese sostenute per la frequenza di:**
  - corsi di istruzione universitaria;
  - corsi universitari di specializzazione;
  - corsi di perfezionamento;
  - master universitari;
  - corsi di dottorato di ricerca;

    Il **dottorato di ricerca rappresenta un titolo conseguito, a seguito di uno specifico corso previsto dall'ordinamento,** per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere l'attività di ricerca di alta qualificazione.
  - istituti tecnici superiori, in quanto equiparati alle spese universitarie;
  - nuovi corsi, istituiti ai sensi del D.P.R. 212/2005, presso **i Conservatori di musica** e gli Istituti musicali pareggiati.

- Sono detraibili dall'Irpef le spese per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute, a scuole di musica iscritte nei registri regionali, nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.
- Sono detraibili le spese sostenute con pagamenti tracciabili da contribuenti con reddito complessivo non superiore a € 36.000, per un importo non superiore a € 1.000.

TIPOLOGIA DI SPESA AMMESSA

- La detrazione spetta per le spese sostenute per:
  - **tasse di immatricolazione e iscrizione** (anche per gli studenti fuori corso);
  - soprattasse per esami di profitto e laurea/diploma;
  - "**tassa regionale** per il diritto allo studio" (art. 3 L. 549/1995);
  - contributi pagati per la frequenza dei corsi;
- Inoltre, è riconosciuta la detrazione anche per corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, master universitari, corsi di dottorato di ricerca, test di ingresso, contributo versato alle università telematiche, corsi presso i conservatori di musica, corsi di specializzazione, tasse per l'iscrizione agli Istituti Tecnici Superiori.

- La detrazione spetta per le spese sostenute nel 2025, **anche se riferite a più anni.**
- La detrazione spetta anche se sostenute a favore di familiari fiscalmente a carico.

SPESE ESCLUSE

- La detrazione non spetta per:
  - i **contributi pagati** all'università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all'estero, in quanto la spesa indicata non rientra nel concetto di "spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria";
  - le spese relative all'acquisto di **libri scolastici**, **strumenti musicali**, materiale di cancelleria, **viaggi** ferroviari, **vitto** e **alloggio** necessarie per consentire la frequenza della scuola.

Tavola **Documentazione da conservare**

Tipologia	Documenti
Spese di istruzione sostenute per università statali	Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2025.
Spese di istruzione sostenute per università non statali	Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2025. In questo caso la detrazione è calcolata su un importo non superiore a quello definito dal decreto del MIUR.

LIMITE DI DETRAIBILITÀ PER UNIVERSITÀ NON STATALE PER IL 2025

IMPORTO MASSIMO CHE DÀ DIRITTO ALLA DETRAZIONE PER LA FREQUENZA DI CORSI POST-LAUREA PER IL 2025

Check list documentale sulle agevolazioni

La fruizione delle numerose agevolazioni fiscali in corso (nonché la fruizione delle rate di quelle di anni precedenti) deve essere gestita con attenzione e metodo al fine di evitare l'affannosa ricerca della documentazione al momento dell'eventuale controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
Si fornisce una check list generica, senza pretesa di esaustività, per la raccolta e conservazione della documentazione.

Azienda	
Tipologia agevolazione	
Riferimento normativo	
Anno	

Rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	Nomina datore di lavoro	☐	Sì	☐	No	☐
	Organismo di vigilanza	☐				
	Certificazioni Iso	☐				
	.....	☐				
	.....	☐				
Corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e fiscali a favore dei lavoratori	Durc	☐	Sì	☐	No	☐
	F24	☐				
	.....	☐				
	.....	☐				
	.....	☐				
	.....	☐				
Relazioni, anche asseverate, da parte di consulenti	.....	☐	Sì	☐	No	☐
	.....	☐				
	.....	☐				
Perizie	Valore dei beni	☐	Sì	☐	No	☐
	Interconnessione	☐				
	.....	☐				
Documenti contrattuali per la fornitura di beni/servizi in qualsiasi forma	Acquisto	☐	Sì	☐	No	☐
	Leasing	☐				
	Noleggio	☐				
	Comodato	☐				
	.....	☐				
Documentazione contabile	Ordine di acquisto	☐	Sì	☐	No	☐
	DDT	☐				
	Pagamenti	☐				
	Fatture con annotazione dell'agevolazione	☐				
	.....	☐				
Comunicazioni degli investimenti alle Autorità competenti	GSE	☐	Sì	☐	No	☐
	MIMIT	☐				
	Agenzia delle Entrate	☐				
	.....	☐				
Verifica del principio di cumulabilità e del divieto di doppio finanziamento tra le diverse agevolazioni sia a livello nazionale che europeo	.....	☐	Sì	☐	No	☐
	.....	☐				
	.....	☐				
	.....	☐				
	.....	☐				
	.....	☐				
	.....	☐				
.....	.....	☐	Sì	☐	No	☐
	.....	☐				
	.....	☐				

CHECK LIST DOCUMENTALE SULLE AGEVOLAZIONI (COMPILABILE)

Coefficienti Imu per fabbricati non iscritti in Catasto

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il decreto 6.03.2026 ha aggiornato i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di categoria "D" posseduti da imprese, non accatastati, agli effetti dell'imposta municipale propria (Imu) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) dovuti per l'anno 2026.

Denominazione/Ragione sociale: Alfa S.r.l.

Imposta municipale sugli immobili				
Costi del 1982		x 3,91 =		+
Costi del 1983		x 3,70 =		+
Costi del 1984		x 3,48 =		+
Costi del 1985		x 3,26 =		+
Costi del 1986		x 3,04 =		+
Costi del 1987		x 2,83 =		+
Costi del 1988		x 2,61 =		+
Costi del 1989		x 2,50 =		+
Costi del 1990		x 2,39 =		+
Costi del 1991		x 2,28 =		+
Costi del 1992		x 2,24 =		+
Costi del 1993		x 2,22 =		+
Costi del 1994		x 2,17 =		+
Costi del 1995		x 2,11 =		+
Costi del 1996		x 2,05 =		+
Costi del 1997		x 1,98 =		+
Costi del 1998		x 1,93 =		+
Costi del 1999		x 1,91 =		+
Costi del 2000		x 1,88 =		+
Costi del 2001		x 1,82 =		+
Costi del 2002		x 1,78 =		+
Costi del 2003		x 1,72 =		+
Costi del 2004		x 1,66 =		+
Costi del 2005		x 1,57 =		+
Costi del 2006		x 1,52 =		+
Costi del 2007		x 1,48 =		+
Costi del 2008		x 1,44 =		+
Costi del 2009		x 1,38 =		+
Costi del 2010		x 1,37 =		+
Costi del 2011		x 1,35 =		+
Costi del 2012		x 1,29 =		+
Costi del 2013		x 1,27 =		+
Costi del 2014		x 1,27 =		+
Costi del 2015	800.000,00	x 1,28 =	1.024.000,00	+
Costi del 2016		x 1,29 =		+
Costi del 2017		x 1,31 =		+
Costi del 2018		x 1,28 =		+
Costi del 2019		x 1,25 =		+
Costi del 2020		x 1,25 =		+
Costi del 2021		x 1,25 =		+
Costi del 2022	50.000,00	x 1,15 =	57.500,00	+
Costi del 2023		x 1,00 =		+
Costi del 2024		x 1,02 =		+
Costi del 2025		x 1,03 =		+
Costi del 2026		x 1,01 =		
Totale costo storico	850.000,00	**Base imponibile**	1.081.500,00	x
		Aliquota Imu	7,60 : 1.000	=
Imu dovuta per il 2026			8.129,40	

Spese

- I valori da tenere in considerazione per il calcolo del valore dei fabbricati del gruppo D sono:
  - il costo di acquisto o di costruzione, comprensivo del costo del terreno e delle aree pertinenziali;
  - le spese incrementative;
  - le rivalutazioni economiche e quelle previste da apposite leggi;
  - gli eventuali disavanzi di fusione.
- L'applicazione dei coefficienti di adeguamento avviene assumendo il coefficiente relativo all'anno nel corso del quale il costo di acquisizione o degli altri fattori indicati sono stati contabilizzati. Per calcolare la base imponibile relativa al 2026 devono essere computati i costi incrementativi sostenuti in tale anno; il coefficiente di rivalutazione per il 2026 è usato esclusivamente nel caso di acquisto di immobili, da parte dell'impresa, nel 2026.

CHECK LIST CALCOLO IMU (COMPILABILE)

Approvazione del bilancio nelle società di persone

Nelle società di persone, pur non essendo obbligatorie le riunioni assembleari e il relativo libro, si consiglia di apporre in calce al bilancio d'esercizio la dichiarazione che segue, con data e firma di tutti i soci.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO

I sottoscritti soci della ……, con sede a ……, in via ……, n. ……., C.F. e P. Iva ……, esaminato il bilancio al 31.12.2025, compiuti i controlli e avute le informazioni necessarie con reciproca collaborazione,

dichiarano

di approvare il suddetto bilancio che, in sintesi, evidenzia:

• Attività	€	+
• Passività	€	-
• **Patrimonio netto**	**€**	**=**

La voce del patrimonio netto comprende il risultato di esercizio, ovvero utile/perdita di € …….

I sottoscritti soci dichiarano di avere deliberato la distribuzione dell'utile di esercizio come segue:

	Già incassati	Da incassare	Totale
• Riserva			
• Ai soci			
• ……			
• ……			
• ……			
Totale			

I sottoscritti soci dichiarano di avere deliberato di coprire la perdita di esercizio con le seguenti modalità:
……
……

……
(Luogo e data)

…….. …… ……
(Firma) *(Firma)* *(Firma)*

FAC-SIMILE APPROVAZIONE BILANCIO SOCIETÀ DI PERSONE (COMPILABILE)

Verbale di distribuzione di utili o riserve ai soci

L'art. 2433 c.c., titolato "Distribuzione degli utili ai soci", detta l'iter da seguire per procedere alla distribuzione degli utili conseguiti da una società di capitali. Essa avviene a seguito dell'approvazione da parte dei soci di un apposito verbale assembleare. La delibera di approvazione del bilancio che stabilisce anche la distribuzione di utili è soggetta all'obbligo della registrazione e sconta l'imposta di registro nella misura fissa e di bollo calcolate in autoliquidazione da parte dei soggetti obbligati al pagamento, in luogo della liquidazione effettuata dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Tale delibera di distribuzione di utili deve essere riportata sul libro delle assemblee dei soci. La distribuzione degli utili è regolata dall'art. 27, cc. 1 e 5 del D.P.R. 600/1973.
La scadenza per la registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso è di 30 giorni dalla data dell'atto.
Con provvedimento prot. 114787/2025 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il ***modulo aggiuntivo al modello RAP, riguardante la richiesta di registrazione del verbale della delibera assembleare relativa alla distribuzione di utili societari.*** *Il modello ha subito successivi aggiornamenti.*

DISTRIBUZIONE DI UTILI	La delibera sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea che approva il bilancio.	Verbale di approvazione del bilancio, con distribuzione di utili d'esercizio.
	La distribuzione di utili rientra fra gli atti disciplinati dall'art. 4, c. 1, lett. d) Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, relativo alle assegnazioni fatte ai soci.	
IMPOSTA DI REGISTRO	**Assegnazione ai soci di utili in denaro**	Alle assegnazioni ai soci, associati o partecipanti, se soggette all'Iva o aventi per oggetto utili in denaro, si applica l'imposta di registro nella **misura fissa** (**€ 200**).
	Altre assegnazioni	In ogni altro caso, si applicano le stesse aliquote previste per i conferimenti, in relazione alla diversa natura dei beni.
ADEMPIMENTI	**Registrazione entro 30 giorni**	• La delibera di approvazione del bilancio che stabilisce anche la distribuzione di utili: - è soggetta all'obbligo della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate; - sconta l'imposta di registro nella misura fissa.
		• Il bilancio d'esercizio, corredato della delibera di distribuzione di utili contestualmente all'approvazione del bilancio, dell'eventuale nota integrativa e delle eventuali altre relazioni, è soggetto all'obbligo di deposito, a cura degli amministratori, presso il Registro delle Imprese nel termine ultimo di **30 giorni decorrenti dalla data del verbale**. • **Il verbale di assemblea contenente una distribuzione di utili deve essere** necessariamente **registrato presso l'Agenzia delle Entrate prima della sua presentazione al Registro delle Imprese**.
	Versamento imposta	• L'imposta di registro deve essere versata utilizzando il modello F24, sezione erario, indicando i seguenti codici tributo (Ris. Ag. Entrate n. 9/E/2020): - 1550 "Atti privati - imposta di registro"; - 1551 "Atti privati - sanzione pecuniaria imposta di registro - Ravvedimento"; - 1552 "Atti privati - imposta di bollo"; - 1553 "Atti privati - sanzione imposta di bollo - Ravvedimento"; - 1554 "Atti privati - interessi".
TASSAZIONE DEI DIVIDENDI	A partire dall'esercizio 2018 si applica la ritenuta a titolo di imposta, pari al **26%**, ai soci titolari di partecipazioni sia qualificate sia non qualificate, al verificarsi della distribuzione di utili **maturati successivamente all'anno 2017**.	

FAC-SIMILE VERBALE (COMPILABILE)

MODELLO RAP

Decisioni dei soci di S.r.l. adottate mediante consultazione scritta

Secondo quanto previsto dall'art. 2479 c.c., nelle S.r.l. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili sono affidati alla decisione dei soci che, qualora sia previsto dall'atto costitutivo, può essere adottata anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tale caso, la decisione dei soci deve essere trascritta tempestivamente nel libro delle decisioni dei soci.

DEPOSITO REGISTRO DELLE IMPRESE

- Come documento di approvazione del bilancio d'esercizio deve essere depositato il "Verbale della decisione assunta dai soci". Tale documento deve attestare che, in una certa data, i soci, mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta, hanno approvato il bilancio d'esercizio.
- In aggiunta a tale documento non è necessario acquisire anche i singoli consensi: il documento ricognitivo della decisione sociale deve, infatti, segnalare che quest'ultima è il risultato delle singole adesioni, espresse per iscritto.
- **Non è equivalente alla produzione del cd. "Verbale della decisione" la semplice trasmissione dei consensi manifestati dai soci:** i consensi attestano, infatti, le singole decisioni dei soci e non la decisione sociale. Quest'ultima, invece, è ciò che deve essere documentata e presentata all'Ufficio del Registro delle Imprese.
- Spetta agli amministratori curare la trascrizione nei libri sociali delle decisioni assunte.

Esempio n. 1 — **Fac-simile di verbalizzazione della consultazione scritta dei Soci**

Società ..Alfa Srl.....
Sede legale in ..Via Milano, 114 – 46100 Mantova (MN).....
Capitale sociale € ..234.000,00.....
Codice fiscale ..00153220208.....

VERBALE DI CONSTATAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI
(oppure: Verbale di ricorso alla consultazione scritta)

Argomento oggetto della decisione:
approvazione del bilancio al ..31.12.2025... e destinazione del risultato d'esercizio.

Modalità di svolgimento della consultazione:
libera (*oppure:* La Società ha concesso il termine di 30 giorni per la restituzione delle dichiarazioni, con l'annotazione "visto e approvato" o "visto e non approvato" o "visto e astenuto").

Contenuto e risultanze delle decisioni:
il bilancio al .....31.12.2025....., composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione sulla gestione, nonché la proposta di destinazione dell'utile di € .....20.000....., di cui € ...0..... alla riserva legale e € .....20.000..... a una riserva straordinaria, risultano approvati in data ..24.04.2026., con voto favorevole dei soci rappresentanti l'..85..% del capitale sociale.

Soci consenzienti:
- Sig. ....Bianchi Aldo....., titolare di una quota pari al ..35..% del capitale sociale;
- Sig. ....Verdi Luigi....., titolare di una quota pari al ..35..% del capitale sociale;
- Società ...Beta Srl....., titolare di una quota pari al ..15..% del capitale sociale.

Soci contrari: nessuno.

Soci astenuti:
- Sig. ...Rossi Mario....., titolare di una quota pari al 15% del capitale sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (*oppure:* L'Amministratore Unico)

Milano 24.04.2026 (*Aldo Bianchi*)

FAC-SIMILE VERBALIZZAZIONE DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA DEI SOCI (COMPILABILE)

Verbale assemblea ordinaria tenuta in audio-videoconferenza

Si propone un fac-simile di verbale di assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio.

Esempio n. 1 — **Fac-simile verbale assemblea per approvazione del bilancio (tenuta in audio-videoconferenza)**

VERBALE DI ASSEMBLEA TENUTA IN AUDIO-VIDEOCONFERENZA PER APPROVAZIONE DEL BILANCIO

L'anno …… il giorno ……. del mese di ……., alle ore ……., presso ……., si è riunita in forma spontanea e totalitaria (ovvero a seguito di regolare convocazione) l'assemblea generale dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. esame del bilancio d'esercizio al …… e dei relativi documenti accompagnatori;
2. deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza ai sensi dell'art. …… dello statuto sociale il Sig. ……, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dichiara e constata che:

1. l'assemblea, in base alle indicazioni della L. 5.03.2024, n. 21, si può svolgere interamente/parzialmente in audio-videoconferenza con riscontro da parte di Presidente e Segretario dei soggetti collegati e delle espressioni del diritto di voto a norma di Statuto e del Codice civile.
2. per il consiglio di amministrazione sono presenti fisicamente: …….. mentre sono collegati in audio-videoconferenza i seguenti soggetti: …… *[eventualmente]* per il Collegio Sindacale sono presenti fisicamente ……., mentre sono collegati in audio-videoconferenza ……; partecipano all'assemblea i seguenti soci, o loro rappresentanti, costituenti il …..% del capitale sociale, di cui:
   - ……. rappresentante una quota del ……% del capitale sociale, presente fisicamente;
   - ……. rappresentante una quota del ……% del capitale sociale, collegato in audio-videoconferenza;
3. che gli intervenuti sono legittimati ad intervenire alla presente assemblea;
4. che tutti gli intervenuti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Quanto sopra è altresì confermato dall'attestazione presenze che sarà sottoscritta da tutti i partecipanti e riportata in calce al presente verbale e ne costituirà parte integrante e sostanziale.
Il Presidente, previo consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario il Sig. ……..……, che accetta.

Il Presidente ricorda che l'art. 106 del D.L. 18/2020 (così come modificato da ultimo dall'art. 11 L. 5.03.2024, n. 21) dispone che con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; inoltre, è possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370, c. 4, 2479-bis, c. 4, e 2538, c. 6 del Codice civile senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
Peraltro, la partecipazione a questa assemblea mediante mezzi di telecomunicazione è consentita anche dall'art. …….. del vigente statuto sociale.

Il Presidente e il segretario identificano tutti i partecipanti, accertandosi che a ognuno sia consentito seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, nonché intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascuno di essi. Il Presidente, constata e fa constatare la validità dell'assemblea in quanto regolarmente convocata (oppure totalitaria) e per le presenze di cui sopra, dichiarandosi i presenti pienamente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e dichiara la stessa valida ed atta a deliberare.

- omissis -

FAC-SIMILE VERBALE ASSEMBLEA PER APPROVAZIONE BILANCIO TENUTA IN AUDIO-VIDEOCONFERENZA (COMPILABILE)

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Scritture di assestamento

Le scritture contabili di assestamento sono effettuate al termine dell'esercizio per la chiusura del bilancio: esse permettono la rilevazione dei dati secondo il principio della competenza economica (art. 2423-bis c.c.).

SCRITTURE DI COMPLETAMENTO

- Rilevano i costi e i ricavi che, pur essendo di competenza dell'esercizio, non sono ancora stati rilevati poiché i relativi valori sono noti solo alla conclusione dell'anno.
- Tali scritture riguardano la rilevazione di: interessi maturati su c/c bancario, interessi di mora maturati nei confronti di fornitori e clienti, stralcio di crediti inesigibili (valutazione della presenza delle condizioni previste, come nel caso di crediti prescritti o di piccolo importo), differenze di cassa, imposte di esercizio, costi o ricavi maturati con scadenza posticipata (ad esempio, fatture da emettere e fatture da ricevere).

SCRITTURE DI INTEGRAZIONE

Rilevano i costi e i ricavi che avranno manifestazione finanziaria nel futuro, quali ratei attivi e passivi oppure crediti o debiti da liquidare.

SCRITTURE DI RETTIFICA

- Fanno riferimento a quote di costo o ricavo che, pur essendo già state rilevate, sono di competenza di esercizi futuri e, quindi, devono essere rinviate.
- Gli elementi tipici di queste rilevazioni sono le rimanenze di magazzino e i risconti attivi e passivi. I metodi per valutare il valore delle rimanenze sono: metodo a costi specifici, metodo Fifo, metodo Lifo, media ponderata.

SCRITTURE DI AMMORTAMENTO

Permettono la corretta imputazione del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, che deve essere sistematicamente ammortizzato in funzione della residua possibilità di utilizzazione.

SCRITTURE DI ACCANTONAMENTO

- Servono per integrare, in ogni esercizio, i fondi per la quota di competenza, utilizzati al manifestarsi della passività alla copertura della quale sono destinati.
- Si parla, pertanto, di fondi per la copertura di rischi e oneri tra cui: accantonamento a fondo rischi su crediti, accantonamento a fondo Tfr, accantonamento a fondo rischi e oneri.
- **L'art. 2423-bis c.c. e il principio contabile Oic 19** fanno riferimento espresso agli accantonamenti in relazione ai costi o esborsi finanziari futuri, che possono avere esistenza certa o probabile, natura determinata, ammontare o data di sopravvenienza indeterminati al momento della chiusura dell'esercizio.

Esempio

Scritture di completamento - rilevazione interessi maturati su c/c

		• **Operazioni attive e passive regolate con c/c bancario**				
		31.12.n				
	CE C 16 d	Diversi	a	Interessi attivi bancari		100,00
SP C IV 1		Banca c/interessi			74,00	
SP C II 5-bis		Credito per ritenute su interessi attivi (26%)			26,00	
		Rilevazione accredito interessi attivi su c/c bancario Banca Alfa 4° trimestre anno "n".				
		31.12.n				
		Diversi	a	Diversi		
CE C 17		Interessi passivi bancari			900,00	
CE C 17		Commissioni messa a disposizione fondi			150,00	
CE C 17		Spese bancarie			50,00	1.100,00
	SP D 4		a	Banca c/interessi	900,00	
	SP C IV 1		a	Banca c/c ordinario	200,00	
		Rilevazione addebito competenze trimestrali su c/c bancario Banca Beta.				
		1.03.n+1				
		Diversi	a	Diversi		
SP C IV 1		Banca c/c ordinario			74,00	
SP D 4		Banca c/interessi			900,00	974,00
	SP C IV 1		a	Banca c/interessi	74,00	
	SP D 4		a	Banca c/c ordinario	900,00	
		Addebito c/c Banca Beta e Banca Alfa interessi maturati anno "n".				

- omissis -

ESEMPI SCRITTURE DI ASSESTAMENTO

Immobilizzazioni al test di svalutazione

*Una delle verifiche da effettuare in vista della chiusura del bilancio, riguarda l'eventuale presenza di **perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali**. Al sussistere di specifici elementi la svalutazione delle immobilizzazioni è obbligatoria, in quanto richiesta dall'art. 2426, n. 3 c.c. Al riguardo, l'OIC 9 disciplina il trattamento contabile delle perdite di valore delle immobilizzazioni.*

OBBLIGO

Il Codice civile (art. 2426, n. 3) prevede che "l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore".

- **La regola generale prevista dall'OIC 9** richiede l'effettuazione di una svalutazione delle immobilizzazioni (materiali e/o immateriali), in presenza di indicatori di potenziali perdite di utile, ogni qualvolta il valore recuperabile dell'immobilizzazione risulti essere inferiore al suo valore contabile.
- La differenza negativa tra i due valori esprime l'ammontare della svalutazione che dovrà essere iscritta nel conto economico, nella voce B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni.

- Occorre procedere alla determinazione del **valore recuperabile** di un'immobilizzazione, definito come il **maggiore tra il suo valore d'uso e il suo *fair value***, al netto dei costi di vendita **(OIC 9, par. 5).**
- Non è necessario procedere alla determinazione di entrambi i valori; è sufficiente che uno dei due superi il valore contabile dell'immobilizzazione per dimostrare che l'attività non ha subito una riduzione durevole di valore.

DEFINIZIONE DEL VALORE CON MODELLO GENERALE

- **L'OIC 9, par. 7** definisce il *fair value* di un'immobilizzazione come il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.
- La migliore evidenza del *fair value* è costituita dal **prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione o il prezzo di mercato** dell'attività, a condizione che esista un mercato attivo di riferimento.
- In mancanza di un accordo vincolante o di un mercato attivo, il principio contabile prevede che il *fair value* sia determinato sulla base delle informazioni disponibili idonee a riflettere **l'ammontare di denaro che la società potrebbe ottenere dalla vendita dell'attività**, in base a recenti transazioni di unità similari effettuate all'interno dello stesso settore, dedotti i relativi costi di vendita. Tale determinazione deve essere effettuata alla data di riferimento del bilancio.

- Secondo il modello generale previsto dall'**OIC 9**, il **valore d'uso** è determinato sulla base del **valore attuale dei flussi finanziari futuri** che l'impresa prevede abbiano origine **da un'attività** lungo la sua vita utile.
- In sintesi, la determinazione del valore d'uso richiede all'impresa:
  - la stima dei **flussi finanziari in entrata e in uscita** che deriveranno dall'uso continuativo dell'attività e della sua dismissione finale;
  - la scelta di un adeguato **tasso di interesse** da utilizzare per attualizzare i flussi finanziari stimati alla data di riferimento del bilancio.

- Per ciò che concerne la **stima dei flussi finanziari** [punto sub a)], l'**OIC 9 richiede l'inclusione di tutti i flussi finanziari in entrata ottenuti dall'uso continuativo dell'attività**, **al netto dei flussi finanziari in uscita che si renderanno necessari per sostenere i flussi finanziari in entrata**. Inoltre, se previsti, devono essere considerati i flussi finanziari netti che l'impresa stima di ottenere per la dismissione dell'attività alla fine della sua vita utile.
- Così come previsto esplicitamente dall'**OIC 9 (par. 24)**, nella determinazione del valore d'uso non devono essere considerati i flussi finanziari legati all'attività di finanziamento, i flussi finanziari legati al pagamento delle imposte e i flussi finanziari in uscita legati all'attività di investimento per i quali la società non sia ancora obbligata.

- La scelta del tasso di interesse [punto sub b)], invece, deve avvenire tenendo in considerazione il valore temporale del denaro e i rischi specifici dell'attività per i quali le stime dei flussi finanziari futuri non sono state rettificate.
- Nella realtà, spesso, è utilizzato il costo medio ponderato del capitale della società (WACC).

- Per stimare i flussi finanziari prospettici è necessario che la società sia dotata di piani approvati dall'organo amministrativo con una durata, tendenzialmente, al **massimo di 5 anni**. Se si vuole proiettare i flussi finanziari oltre l'orizzonte temporale stimato nel piano, la società può estrapolare le proiezioni fondate sul piano facendo uso di un tasso di crescita stabile o decrescente, salvo il caso in cui possa essere giustificato un tasso crescente.
- Tale tasso di crescita non deve superare il tasso medio di crescita di lungo termine della produzione, dei settori industriali, del Paese o dei Paesi in cui la società opera, salvo il caso in cui esso possa essere giustificato **(OIC 9, par. 23).**

VALUTAZIONI PER RILEVARE LE PERDITE DUREVOLI

Svalutazione dei titoli non immobilizzati nei bilanci 2025 e 2026

L'art. 1, c. 65 L. 199/2025 consente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, di valutare i titoli, non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio, in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
Ciò in alternativa al criterio ordinario previsto dall'art. 2426 c.c., che prevede l'iscrizione al valore di acquisto, ***ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato se inferiore****. è opportuno fornire apposita informativa nella nota integrativa.*

REGIME ORDINARIO	**Valore**	• I titoli e le attività finanziarie che **non costituiscono immobilizzazioni**[1] sono iscritti: - al costo di acquisto o di produzione, ovvero; - **al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore**.
	Costo di acquisto	Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.
	Valore di mercato	Tale minor valore **non può essere mantenuto** nei successivi bilanci **se ne sono venuti meno i motivi**.
REGIME DEROGATORIO	**Periodo di applicazione**	**Esercizi 2025 e 2026**.
	Soggetti	Soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.
	Criterio di valutazione alternativo	Facoltà di valutazione dei titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio in base al loro **valore di iscrizione**, così come risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio in tale bilancio, al costo di acquisizione. Anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
AMBITO APPLICATIVO		• Rientrano nell'ambito di applicazione della norma i **titoli di debito e i titoli di capitale** iscritti nell'attivo circolante dello Stato Patrimoniale valutati ai sensi dell'art. 2426, c. 1, n. 9 c.c. al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. I principi contabili nazionali relativi ai titoli che rientrano nell'ambito di applicazione della norma sono l'OIC 20 "**Titoli di debito**" e l'OIC 21 "**Partecipazioni**". • Il documento **non si applica agli strumenti finanziari derivati**, disciplinati dall'OIC 32, in quanto iscritti e valutati al fair value, ai sensi dell'art. 2426, c. 1, n. 11-bis c.c. • Inoltre, **rimangono inalterati i criteri di valutazione dell'OIC 32 per**: - i titoli oggetto di copertura del fair value; - i titoli ibridi quotati valutati ai sensi del paragrafo 50 dell'OIC 32. • La deroga si applica ai titoli iscritti nell'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (es. 31.12.2023) e ai titoli acquistati nell'esercizio 2025 e nel 2026. • La deroga può essere applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato ovvero a specifici titoli (facendo riferimento al diverso codice Isin), ancorché emessi dal medesimo emittente, ma di specie diversa, motivando adeguatamente la scelta effettuata in nota integrativa.

Nota[1]	• Secondo il **paragrafo 20 dell'OIC 20**, la classificazione nell'attivo immobilizzato o nell'attivo circolante dipende dalla destinazione del titolo, ossia dall'intenzione di detenzione oltre i 12 mesi. • Per le partecipazioni, invece, il paragrafo 11 dell'OIC 21 prevede che "*le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a 1/5 del capitale della partecipata, ovvero a 1/10 se quest'ultima ha azioni quotate in mercati regolamentati, sono normalmente classificate tra le immobilizzazioni finanziarie, per presunzione non assoluta di legge*".

Fondo oneri di smantellamento

La modifica apportata ai paragrafi 19 e 19A dell'Oic 31 stabilisce che "eventuali aggiornamenti di stima al fondo, sia positivi che negativi, relativi al trascorrere del tempo o all'adeguamento del tasso di attualizzazione, sono imputati nella classe C del conto economico, alla voce 17-ter) effetti di attualizzazione dei fondi oneri". La precedente versione del principio prevedeva in via generale la rilevazione a conto economico di tali effetti, senza una specifica collocazione. Le nuove disposizioni si applicano ai bilanci con esercizio avente inizio dal 1.01.2026, ferma restando la possibilità di applicazione anticipata ai bilanci 2025.

FONDI PER ONERI DI SMANTELLAMENTO E/O RIPRISTINO

- Il fondo per smantellamento e/o ripristino è **iscritto in contropartita del cespite**, laddove iscritto in bilancio, sul quale insiste l'obbligazione di smantellamento del cespite e/o ripristino del sito.
- Gli aggiornamenti di stima dei costi di smantellamento e/o ripristino sono portati ad incremento o decremento del cespite a cui si riferiscono.
- Eventuali aggiornamenti di stima del fondo relativi al trascorrere del tempo ovvero all'adeguamento del tasso di attualizzazione, sono imputati ***nella classe C di conto economico, nella voce 17-ter) effetti di attualizzazione dei fondi oneri***. Tale precisazione è contenuta nell'aggiornamento dell'Oic 31 dell'8.12.2025 ed è applicabile ai bilanci con esercizio avente inizio **dal 1.01.2026**.

- Laddove il cespite sul quale insiste l'obbligazione di smantellamento del bene e/o ripristino del sito non risulti iscritto in bilancio, come nel caso di beni in concessione, in affitto o in usufrutto, in contropartita del fondo di smantellamento del bene e/o ripristino del sito è rilevata un'attività iscritta tra le "Altre immobilizzazioni immateriali".
- L'ammortamento di tale attività si effettua nel periodo minore tra quello di utilità futura del cespite sul quale insiste l'obbligazione e la durata residua della concessione, dell'affitto o dell'usufrutto, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dal conduttore.

Esempio — **Scritture contabili fondo per oneri di smantellamento e ripristino (Oic 31)**

Dati

- Una società acquista un impianto di produzione di agenti chimici e assume l'impegno di smantellarlo al termine della sua vita utile. L'impianto è disponibile per l'uso dal 1.01.2020 ed ha una vita utile di 10 anni.
- Essendo l'orizzonte temporale un elemento significativo nella stima della passività connessa all'obbligazione di smantellamento del bene e ripristino del sito, la società decide di tenere conto del passaggio del tempo nella stima del fondo.
- Il costo di acquisto dell'impianto è pari a € 90.000. A questo costo si aggiunge il valore attuale dei costi di smantellamento del bene e ripristino del sito che la società stima di sostenere al termine della vita utile. Il costo di iscrizione dell'impianto è dunque di € 100.000, che include € 10.000 di costi di smantellamento e ripristino determinati attualizzando al 3,42% (tasso BTP a 10 anni) il costo futuro di smantellamento, stimato pari a € 14.000. Di seguito si riporta la movimentazione dell'immobilizzazione materiale e del fondo smantellamento e ripristino lungo la durata della vita utile.

Anno	VNC iniziale	Ammortamento	VNC finale
2020	100.000	10.000	90.000
2021	90.000	10.000	80.000
2022	80.000	10.000	70.000
2023	70.000	10.000	60.000
2024	60.000	10.000	50.000
2025	50.000	10.000	40.000
2026	40.000	10.000	30.000
2027	30.000	10.000	20.000
2028	20.000	10.000	10.000
2029	10.000	10.000	---

F.do smantellamento iniziale	Effetto a conto economico	F.do smantellamento finale
10.000	342	10.342
10.342	354	10.696
10.696	366	11.062
11.062	379	11.441
11.441	391	11.832
11.832	405	12.237
12.237	419	12.656
12.656	433	13.089
13.089	448	13.537
13.537	463	14.000

		1.01.n				
SP B II 2 **SP** C II 5-bis	**SP** D 7	Diversi Impianti Iva c/acquisti *Acquisto impianto di produzione di agenti chimici.*	a	Prestazioni Edili	90.000,00 19.800,00	109.800,00
		1.01.n				
SP B II 2	**SP** B 4	Impianti *Capitalizzazione oneri di smantellamento.*	a	F.do per oneri di smantellamento		10.000,00
		1.01.n				
CE B 10 b)	**SP** B II 2	Ammortamento impianti *Ammort. impianto su vita utile di 10 anni con oneri di smantellamento.*	a	F.do amm.to impianti		10.000,00
		1.01.n				
CE B 14	**SP** B 4	Oneri di smantellamento *Capitalizzazione oneri di smantellamento.*	a	Fondo per oneri di smantellamento		342,00

Principio della continuità aziendale

Nel codice della crisi d'impresa il principio della continuità aziendale è uno degli elementi chiave, che quindi deve essere maggiormente monitorato al fine di ***evidenziare sul nascere lo stato di crisi*** *e definire così le* ***opportune contromisure****. Lo stato di crisi è definito come "lo stato del debitore che* ***rende probabile l'insolvenza*** *e che si manifesta con* ***l'inadeguatezza dei flussi di cassa*** *prospettici a far fronte alle obbligazioni* ***nei successivi 12 mesi****".*

ASSETTI ORGANIZZATIVI

- L'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva deve:
  - istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** alla natura e dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale;
  - attivarsi senza indugio per adottare strumenti che consentano il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

REQUISITI DI ADEGUATEZZA

- In via generale, **un assetto organizzativo può definirsi adeguato quando presenta i seguenti requisiti, in relazione alle dimensioni e alla complessità della società, alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale (norma 3.5 CNDCEC):**
  - organizzazione gerarchica;
  - redazione di un organigramma aziendale con chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità;
  - esercizio dell'attività decisionale e direttiva della società da parte dell'amministratore delegato nonché dei soggetti ai quali sono attribuiti i relativi poteri;
  - sussistenza di procedure che assicurano l'efficienza e l'efficacia della gestione dei rischi e del sistema di controllo, nonché la completezza, la tempestività, l'attendibilità e l'efficacia dei flussi informativi anche con riferimento alle società controllate;
  - esistenza di procedure che assicurino la presenza di personale con adeguata professionalità e competenza a svolgere le funzioni assegnate;
  - presenza di direttive e di procedure aziendali, loro aggiornamento periodico ed effettiva diffusione;
  - sussistenza dell'attività di direzione e coordinamento da parte della "Capogruppo".

- **Ai fini della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa, le misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e gli adeguati assetti istituiti devono consentire di:**
  a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
  b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e i segnali di allarme;
  c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

- Costituiscono segnali di allarme:
  a) l'esistenza di **debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni** pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  b) l'esistenza di **debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni** di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  c) l'esistenza di **esposizioni nei confronti delle banche** e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
  d) l'esistenza di una o più delle seguenti esposizioni debitorie (art. 25-novies):
     - il **debito verso l'Inps per contributi previdenziali**, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, scaduto da più di 90 giorni superiore al 30% di quelli dell'esercizio precedente e superiore a € 15.000;
     - il **debito verso l'Inps scaduto da più di 90 giorni**, per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, superiore a € 5.000;
     - il **debito verso l'Inail per premi assicurativi** scaduto e non versato da più di 90 giorni e superiore a € 5.000;
     - il **debito per Iva**, risultante dalla comunicazione periodica, scaduto e non versato superiore a € 5.000 e, comunque, non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;
     - il **debito tributario in riscossione accertato e scaduto da più di 90 giorni, superiore a € 100.000** per le imprese individuali, a € 200.000 per le società di persone e a € 500.000 per le altre società (società di capitali).

- Il principio di revisione Isa Italia 570 evidenzia eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare a operare come un'entità in funzionamento.

Principio della derivazione rafforzata e microimprese

L'art. 8 D.L. 73/2022, modificando l'art. 83 Tuir, ha ampliato l'area di applicazione del principio di derivazione rafforzata (e i relativi decreti attuativi), includendovi anche le microimprese, di cui all'art. 2435-ter c.c., che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria. L'art. 4 D.Lgs. 192/2025 ha esteso l'applicazione del principio anche alle microimprese che optano per la redazione del bilancio abbreviato.
Il principio della derivazione rafforzata, che prevede la valenza della disciplina civilistica anche ai fini fiscali, si applica solo ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio; su tali valori, quindi, non si generano disallineamenti. L'esclusione per le microimprese è possibile solo se esse adottano la forma di bilancio super semplificato prevista dall'art. 2435-ter c.c.

PRINCIPIO DELLA DERIVAZIONE RAFFORZATA	**Rilevanza dei criteri civilistici su quelli fiscali**	• Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e per i soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, **valgono, anche in deroga alle disposizioni del Tuir, i criteri previsti dai principi contabili** di: - **qualificazione** (esempio: criterio del **costo ammortizzato** per crediti e debiti e criterio del **fair value** per la valutazione dei derivati); - **imputazione temporale** (esempio: momento rilevante delle cessioni dei beni è il trasferimento dei correlati rischi e benefici); - **classificazione in bilancio** (esempio: azioni proprie a diretta riduzione del patrimonio netto).
	Coordinamento	Ai soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione dell'art. 1, c. 60 L. 244/2007 e dell'art. 4, c. 7-quater D. Lgs. 38/2005 per **evitare situazioni di doppia o nessuna deduzione** di componenti negativi, ovvero **doppia o nessuna tassazione** di componenti positivi e di continuità dei valori con quelli assunti nei precedenti periodi di imposta.
	Decorrenza	Le disposizioni hanno efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere **dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015**. Microimprese: • **Se scelgono la forma del bilancio ordinario**, il principio di derivazione rafforzata si applica **dal periodo d'imposta 2022**. • Se rinunciano alle semplificazioni consentite nella redazione del proprio bilancio, predisponendo un **bilancio in forma abbreviata** ex art. 2435-bis c.c. il principio della derivazione rafforzata si applica **dal periodo d'imposta 2025**.
ESCLUSIONI DALLA DERIVAZIONE RAFFORZATA	**Fattispecie non derogate**	• Non sono derogate le norme che riguardano: - **le valutazioni** (esempio: valorizzazione degli importi in valuta estera); - la quantificazione degli **importi soggetti a deducibilità limitata** e alla **ripartizione in periodi di imposta** (esempio: limiti per ammortamenti, accantonamenti, spese di manutenzione, spese di rappresentanza, svalutazione dei crediti), ovvero l'esclusione o l'esenzione di componenti reddituali positive); - la rilevanza dell'imponibile in base al **momento di pagamento o incasso** (criterio di cassa, come per esempio i compensi agli amministratori).
IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO	**Componenti positive e negative di reddito**	Il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell'art. 2425 c.c. **deve essere inteso come riferito ai medesimi componenti**, assunti al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Non si applica l'art. 109, cc. 1 e 2 Tuir (principio di competenza) quando si determina un risultato differente rispetto a quello risultante dall'applicazione delle regole contabili (basate sulla **prevalenza della sostanza economica sulla forma legale)**.
	Deduzione dei costi previa imputazione a C.E.	• Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. • Si considerano imputati a conto economico i componenti **imputati direttamente a patrimonio** per effetto dei principi contabili adottati dall'impresa.

NON SOLO IMPRESA

Contributi Enasarco 2026

Il contributo previdenziale obbligatorio, da calcolarsi su tutte le somme dovute all'agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi, per il 2026 è rimasto invariato al 17% (8,50% per ciascuna delle parti).
Il contributo è dovuto per gli agenti che operano in forma individuale e per quelli che operano in forma societaria o associata, escluse le società di capitali; le aliquote contributive assistenziali sono anch'esse rimaste invariate. Il contributo, che è a carico del preponente e dell'agente, è dovuto per ciascun rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo.
Al fine di consentire alla Fondazione la corretta elaborazione delle previsioni attuariali previste (art. 3, c. 12 L. 8.08.1995, n. 335 e dal Decreto Interministeriale 29.11.2007 del Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze), il preponente è tenuto a comunicare per ciascun agente l'ammontare di tutte le provvigioni liquidate, anche nel caso di superamento dei massimali provvigionali.

CONTRIBUZIONE ENASARCO

Il contributo Enasarco 2026 è rimasto invariato al 17% e si applica alle provvigioni maturate e di competenza dal 1.01.2026.

La contribuzione è dovuta al 50% dalla ditta mandante e al 50% dall'agente.

Ogni anno l'Enasarco rimodula i minimali e i massimali provvigionali annui.

- I versamenti devono essere effettuati entro le seguenti scadenze:
  - 20.05, per il 1° trimestre;
  - 20.08, per il 2° trimestre;
  - 20.11, per il 3° trimestre;
  - 20.02, per il 4° trimestre.

ALIQUOTA DAL 1.01.2026

Il contributo Enasarco è pari al 17%.

Tale aliquota deve essere applicata su tutte le provvigioni maturate da tale data: 50% a carico della casa mandante e 50% a carico dell'agente (8,50%).

AGENTE PLURI-MANDATARIO

Massimale provvigionale	€ 30.478,00 per ciascun preponente.	
Massimale contributivo	€ 5.181,26 per ciascun preponente.	Di cui € 2.590,63 a carico dell'agente.
Minimale contributivo[1]	€ 515,00 per ciascun preponente.	€ 128,75 per ogni trimestre.

AGENTE MONO-MANDATARIO

Massimale provvigionale	€ 45.717,00.	
Massimale contributivo	€ 7.771,89.	Di cui € 3.885,945 a carico dell'agente.
Minimale contributivo[1]	€ 1.026,00.	€ 256,50 per ogni trimestre.

Nota[1] La differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimo da versare è a totale carico della preponente.

AGENTI IN FORMA DI S.P.A. O S.R.L.

Il contributo al Fondo di assistenza è determinato sulle provvigioni dovute nell'anno.

Aliquote a carico del mandante e dell'agente	4,00%	• 3,00% carico ditta. • 1,00% carico agente.	Fino a € 13.000.000.
	2,00%	• 1,50% carico ditta. • 0,50% carico agente.	Oltre € 13.000.000 e fino a € 20.000.000.
	1,00%	• 0,75% carico ditta. • 0,25% carico agente.	Oltre € 20.000.000 e fino a € 26.000.000.
	0,50%	• 0,30% carico ditta. • 0,20% carico agente.	Oltre € 26.000.000.

Differimento del pagamento dei contributi per ferie collettive

*Entro il **31.05.2026** le aziende che intendono sospendere l'attività a causa delle ferie collettive possono trasmettere all'Inps l'istanza di differimento degli adempimenti contributivi in relazione sia al versamento dei contributi, sia alla presentazione della denuncia UniEmens.*
In particolare, il termine di versamento dei contributi è spostato al 16 del mese successivo a quello per il quale si chiede il differimento, con il pagamento dei relativi interessi. Naturalmente, la situazione di effettiva chiusura denunciata può essere oggetto di indagine da parte dell'Inps e, in caso di mancato riscontro con quanto indicato dall'azienda, l'Istituto Previdenziale emette provvedimento di annullamento dell'autorizzazione, con applicazione delle relative sanzioni amministrative e civili per le aziende inadempienti. Tali accertamenti possono riguardare anche l'effettiva durata del periodo di chiusura dell'azienda.
*La domanda di autorizzazione al differimento deve essere presentata **esclusivamente in via telematica** tramite il cassetto previdenziale - istanze on line - invio nuova istanza - codice 445.*

VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI	**Normale scadenza**		**Entro il giorno 16 del mese successivo** a quello in cui è scaduto l'ultimo periodo di paga cui la denuncia si riferisce.
	Differimento		L'azienda può chiedere, per il periodo di ferie collettive, il differimento degli adempimenti contributivi, per impossibilità di effettuazione materiale del versamento.
		Condizione	• **Le ferie devono:** - essere collettive; - determinare la chiusura totale dell'azienda, con sospensione dell'attività lavorativa.
		Versamento	• Il nuovo termine massimo per il versamento coincide con la scadenza relativa al mese immediatamente successivo a quello per il quale si chiede il differimento. • Sulla somma versata si devono corrispondere gli interessi di differimento.
DENUNCIA UNIEMENS	• L'autorizzazione al differimento riguarda anche la presentazione della denuncia UniEmens. • Pertanto, l'UniEmens sarà presentato entro il termine differito. • Gli **interessi di differimento** devono essere esposti nella "Denuncia aziendale", negli elementi "AltrePartiteADebito", "CausaleADebito" **Cod. D100**.		
DOMANDA DI DIFFERMENTO	**Presentazione telematica**	Richiesta al Comitato Provinciale dell'Inps	**Entro il 31.05** dell'anno in cui si intende procedere al differimento.
	Rifiuto		Ricorso al Consiglio di Amministrazione dell'Inps.
	Autorizzazione		• **Il beneficio del differimento può essere attribuito:** - una sola volta nell'anno; - per gli adempimenti di un solo mese, anche se le ferie sono state fruite in un periodo posto a cavallo di 2 mesi.

RICHIESTA DIFFERIMENTO TERMINE ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI PER FERIE COLLETTIVE

Tassi di usura

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge sull'usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre ***tra il 1.04.2026 e il 30.06.2026****.*

Categorie di operazioni	Classi di importo in unità di euro	Tassi medi	Tassi soglia
Aperture di credito in conto corrente	Fino a € 5.000,00	10,53	17,1625
	Oltre € 5.000,00	8,86	15,0750
Scoperti senza affidamento	Fino a € 1.500,00	15,76	23,7000
	Oltre € 1.500,00	15,65	23,5625
Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori	Fino a € 50.000,00	8,06	14,0750
	Da € 50.000,00 a € 200.000,00	6,50	12,1250
	Oltre € 200.000,00	4,97	10,2125
Credito personale		11,32	18,1500
Credito finalizzato		10,88	17,6000
Factoring	Fino a € 50.000,00	6,41	12,0125
	Oltre € 50.000,00	4,66	9,8250
Leasing immobiliare	A tasso fisso	6,16	11,7000
	A tasso variabile	5,43	10,7875
Leasing autoveicoli e aeronavali	Fino a € 25.000,00	9,24	15,5500
	Oltre € 25.000,00	8,26	14,3250
Leasing strumentale	Fino € 25.000,00	9,92	16,4000
	Oltre € 25.000,00	7,21	13,0125
Mutui con garanzia ipotecaria	A tasso fisso	4,05	9,0625
	A tasso variabile	4,08	9,1000
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	Fino € 15.000,00	13,85	21,3125
	Oltre € 15.000,00	9,44	15,8000
Credito revolving		16,07	24,0700
Finanziamenti con utilizzo di carte di credito		11,57	18,4625
Altri finanziamenti		14,23	21,7875

Avvertenza	• Ai fini della determinazione degli interessi usurari i tassi rilevati devono essere aumentati di 1/4, cui si aggiunge un **margine di ulteriori 4 punti percentuali**. • La differenza tra il limite e il tasso medio **non può superare gli 8 punti percentuali**.

AGEVOLAZIONI

Spese di consulenza per quotazione delle PMI 2025-2027

In attuazione dell'art. 1, cc. da 89-92 L. 27.12.2017, n. 205, le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione possono usufruire di un credito d'imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute. Con la L. 30.12.2024, n. 207 la misura è stata prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2027, nei limiti delle risorse stanziate. Il credito d'imposta può essere fruito solo in caso di ammissione alla quotazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui la stessa è ottenuta.
Nel calcolo del credito sono esclusi tutti i costi connessi all'attività di intermediazione finanziaria e di collocamento relativi all'aumento di capitale.

OGGETTO	**Incentivo alle PMI che avviano la procedura di ammissione alla quotazione**	• I costi rientranti nell'agevolazione sono legati al perfezionamento della procedura di ammissione alla quotazione (Ipo) in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione: - di uno Stato membro dell'Unione Europea; - dello Spazio economico europeo.
BENEFICIARI	**Piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla raccom. Commiss. Ue 6.05.2003, n. 2003/361/CE[1]**	• Costituite e iscritte al Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione. • Operanti nei settori economici rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento Ue di esenzione 651/2014 (che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno), compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli. • Che **sostengono i costi** di consulenza, **fino al 31.12.2027**. • Che **ottengono l'ammissione alla quotazione entro il 31.12.2027**. • Non in difficoltà secondo i parametri Ue. • Non rientranti tra le imprese che hanno ricevuto e poi non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati come illegali e incompatibili dalla Commissione Europea. • In regola con la restituzione di somme derivanti da provvedimenti di revoca di agevolazioni.
LIMITE	Il credito d'imposta è **utilizzabile in compensazione nei limiti di risorse stanziate.**	
AGEVOLAZIONE	Credito di imposta pari al **50% dei costi di consulenza sostenuti** fino a quando si ottiene la quotazione **e, comunque, non oltre il 31.12.2027.**	Fino a un **importo massimo di € 500.000.**

Nota[1]	Imprese che occupano meno di 250 soggetti, il cui fatturato annuo non supera € 50 milioni oppure il cui totale di bilancio annuo non supera € 43 milioni.

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di maggio 2026

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Venerdì 1 maggio	**Agenzie viaggi**	**Ritenuta provvigioni** - Dal 1.05.2026 vi è l'obbligo di applicare la ritenuta sulle provvigioni per alcune categorie di intermediari finora escluse quali agenzie di viaggio e turismo, agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente (art. 1, cc. 140-142 L. 199/2025 - Art. 6 D.L. 38/2026).
Venerdì 15 maggio	**Iva**	**Registrazione** - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
		Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	**Registrazioni** - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Sabato[1] 16 maggio	**Imposte dirette**	**Versamento ritenute** - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.
		Modello 770 mensile - Termine di invio della comunicazione dei dati relativi al mese precedente.
	Iva	**Liquidazione e versamento** - Termine ultimo concesso ai **contribuenti mensili** per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2025 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
		Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di aprile 2026, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di marzo 2026.
		Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.
		Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell'Iva relativa al 1° trimestre 2026 mediante il modello F24.
	Imposta sugli intrattenimenti	**Versamento** - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	**Versamento** - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	**Contributi previdenziali e assistenziali** - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
		Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
		Tfr al Fondo Tesoreria - Le aziende costituite antecedentemente all'anno 2025 e che raggiungono in tale anno il limite dimensionale di almeno 60 addetti sono tenute al versamento delle quote di TFR al fondo di tesoreria Inps a fare tempo dal 1.01.2026, entro il 16.05.2026 (circ. Inps 12/2026).
		Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 1ª rata del contributo fisso minimo per il 2026.

Principali adempimenti mese di maggio 2026 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Sabato[1] 16 maggio (segue)	Inail	**Autoliquidazione** - Termine di versamento della 2ª rata del premio di autoliquidazione 2025/2026.
	Imposta sui servizi digitali (web tax)	**Versamento** - Termine di versamento dell'imposta riferita al 2025.
Mercoledì 20 maggio	Imposte dirette	**Mod. Redditi precompilato** - L'Agenzia delle Entrate rende disponibili dal 20.05 le dichiarazioni precompilate dei titolari di partita Iva.
	Enasarco	**Versamento contributi** - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre gennaio-marzo 2026.
	Conai	**Denuncia** - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
Lunedì 25 maggio	Iva	**Elenchi Intrastat** - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Mercoledì 27 maggio	Antiriciclaggio	**Adempimenti** - Entro il 27.05.2026 ogni professionista dovrà provvedere all'aggiornamento dell'autovalutazione del rischio cui è esposto il proprio studio professionale (Comunicazione CNDCEC 26.02.2026).
Giovedì 28 maggio	Bando Isi 2025	**Domanda** - Chiusura della procedura per la compilazione della domanda (ore 18:00).
Venerdì 29 maggio	Collegamento Pos-Rt	**Adempimento** - Termine di registrazione dei collegamenti tra Pos e registratori di cassa per gli strumenti oggetto di variazione o nuova attivazione dal 1 al 31.03.2026.
Sabato 30 maggio	Bilancio	**Deposito** - Termine per il deposito del bilancio, approvato entro il 30.04.2026, e degli allegati nel Registro Imprese. Entro tale termine deve essere registrato il verbale di approvazione del bilancio, qualora contenga anche la delibera di distribuzione degli utili.
	Credito d'imposta Zes Unica	**Comunicazione** - Termine di comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle spese sostenute dal 1.01.2026 e di quelle che si prevedono di sostenere fino al 31.12.2026 per gli operatori economici interessati al credito d'imposta Zls e Zes Unica.
	Imposta di registro	**Contratti di locazione** - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Domenica[1] 31 maggio	Iva	**Fattura differita** - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
		Liquidazioni periodiche - Termine di presentazione della comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva del 1° trimestre 2026.
	Imposta di bollo	**Fattura elettronica** - Termine di versamento dell'imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2026 di importo pari o superiore a € 5.000 (D.L. 73/2022).
	Estromissione agevolata 2026	**Adempimenti** - Entro il 31.05.2026 gli imprenditori individuali possono optare per l'estromissione dei beni strumentali (art. 1, c. 41 L. 199/2025).
	Inps	**Flusso UniEmens** - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
		Periodo feriale - Termine ultimo per la richiesta all'Inps del differimento della scadenza dei contributi previdenziali a seguito della chiusura aziendale per ferie al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie.
	Libro unico del lavoro	**Adempimento** - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Fasi	**Contributi assistenziali** - Termine ultimo per il versamento delle quote contributive relative al 2° trimestre 2026 per i dirigenti in servizio.
	Tasse automobilistiche	**Sospensione pagamento tassa di possesso** - Termine ultimo per la spedizione dell'elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 1° quadrimestre 2026 da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso (modalità da verificare in base alla Regione di appartenenza).
		Versamento - Termine ultimo per il versamento della tassa per autovetture e autoveicoli scadente nel mese di aprile 2026.

Nota[1]

- **Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).**
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].